



IL RENDICONTO L'ADEMPIMENTO IN PILLOLE

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il **RENDICONTO DELLA GESTIONE** che, ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. 267/2000, comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ARTT. 227 E SEG. DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 11 DEL D.LGS. 118/2011

→ Rendiconto di gestione e componenti per la presentazione dei risultati di gestione

ARTT. 3 C. 4 E 11 C. 4 E C. 6 DEL D.LGS. 118/2011, ART. 151, CO. 7, E ART. 227, CO. 2, DEL D.LGS. 267/2000 → Termine di approvazione del rendiconto della gestione

ART. 3 CO.4 DEL D.LGS. 118/2011 → Riaccertamento dei residui

ALLEGATO N. 10 AL DLGS 118/2011 → Schemi di rendiconto

ALLEGATO N. 4/1 AL D.LGS. 118/2011 → Principio contabile applicato concernente programmazione di bilancio e dettagli rendiconto

ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 118/2011 → Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

ALLEGATO N. 4/3 AL D.LGS. 118/2011 → Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

IL PUNTO SULL'ADEMPIMENTO

Il rendiconto della gestione è predisposto, secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.lgs. 118/2011, ed è composto dal **conto del bilancio** relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il **quadro generale riassuntivo** e la **verifica degli equilibri**, dal **conto economico** e dallo **stato patrimoniale**.

→ mediante il conto del bilancio, dimostra i **risultati finali della gestione** rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;

→ tramite il conto economico, evidenzia i **componenti positivi e negativi** della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale;

→ attraverso lo stato patrimoniale, rappresenta i **risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio netto** al termine dell'esercizio.

ITER E SANZIONI

- Sono tenuti alla redazione del rendiconto tutti gli Enti di cui all'art. 1, c.1, del D.lgs. 118/2011.
 - ✓ **Eccezione all'obbligo di redazione:** gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono redigere una rendicontazione semplificata in contabilità economico-patrimoniale, ai sensi dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000.
- Il rendiconto è deliberato **entro il 30 aprile** dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
- La **proposta** è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
- L'**organo di revisione** dell'ente deve predisporre **relazione sulla proposta** di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.
- Contestualmente al rendiconto di gestione, l'Amministrazione approva il **rendiconto consolidato** con i propri organismi strumentali.
- Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.
- In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione, si applica la procedura prevista dal co. 2 dell'art. 141 del D.lgs. 267/2000 (scioglimento del Consiglio) nonché l'art. 1, co. 1091 della L. 145/2018 (Impossibilità di destinare parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate) e l'art. 9 co. 1-quinquies del D.L. 113/2016 (divieto di procedere ad assunzioni di personale). Quest'ultimo punto, insieme all'art. 161 co. 4 del D.lgs. 267/2000 (Sospensione dei pagamenti dovuti dal Ministero dell'interno) si applica anche nel caso di mancato rispetto del termine di invio dei dati di rendiconto alla BDAP.

CHE COSA SI RENDICONTA ENTRO IL 30 APRILE 2023

- risultati finanziari (distinti per fonte di finanziamento e tipologia)
- risultati economico patrimoniali ed inventario
- agenti contabili a denaro e a materia
- spese di rappresentanza, spese covid
- spese energia elettrica e gas
- vincoli di finanza pubblica
- eventuali debiti fuori bilancio
- impatto sul bilancio di enti e società partecipati
- rendiconto consolidato
- situazione finanziaria (piano indicatori e risultati attesi)
- situazione deficitaria





FOCUS ON

- Il rendiconto 2022 presenta le stesse difficoltà dei rendiconti dei due anni precedenti, a cui si aggiungono le note questioni sull'aumento della spesa corrente permanente che ha inciso sulla solidità degli equilibri finanziari e a cui è stato posto rimedio, dal legislatore, con leggi speciali.
- In fase formazione del rendiconto è necessario controllare le componenti del risultato di gestione:



- saldo gestione di competenza;
- saldo gestione dei residui;
- saldo Fondo pluriennale vincolato;
- quota avanzo applicato;
- quota avanzo non applicato.

IL CONTENUTO OBBLIGATORIO

La proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto sono completi dei seguenti documenti obbligatori:

- Conto del bilancio
- Conto economico (*)
- Stato patrimoniale ordinario (*)
- Stato patrimoniale semplificato (**)

(*) Per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che hanno utilizzato l'opzione di cui all'art. 232, comma 2 del TUEL, non va allegato. (**) Solo per i Comuni che hanno effettuato opzione di cui al punto precedente.

ALLEGATI DISPOSTI DALLA LEGGE PER GLI ENTI LOCALI E NECESSARI PER IL CONTROLLO

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per Enti sotto 5.000 abitanti);
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati (facoltativo per Enti sotto 5.000 abitanti);
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);
- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (facoltativo per i Comuni sotto 5.000 abitanti);
- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di prescrizione;
- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo, redatta secondo le prescrizioni dell'art. 11, co. 6, D.lgs. 118/2011 e contenente, tra gli altri, il prospetto sui pagamenti e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
- la relazione del collegio dei revisori dei conti;
- la delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- il piano degli indicatori e risultati di bilancio;
- il conto del tesoriere (art. 226 Dlgs 267/2000);
- il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 Dlgs 267/2000);
- l'inventario generale (art. 230, co. 7, D.lgs. 267/2000);
- la nota informativa che evidenzia gli impegni sostenuti derivanti dai contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, co. 8, L. 133/08);
- il prospetto spese di rappresentanza (art. 16, D.L. 138/2011, co. 26, e D.M. 23/1/2012);
- l'attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
- (eventuale) la relazione sulle passività potenziali probabili derivanti dal contenzioso;
- la delibera relativa alla salvaguardia degli equilibri (art. 193, co. 2, D.lgs. 267/2000);
- elenco delle entrate e spese non ricorrenti.





FONDI



- **Covid:** Nel rendiconto: accertamento risorse indicate nel modello ristori della Certificazione 2022 COVID-19; riporto nell'avanzo vincolato dei ristori specifici di spesa confluìti in avanzo vincolato al 31/12/2021 e non utilizzati nel 2022 e ristori specifici di spesa 2022 non utilizzati che saranno oggetto dell'apposita certificazione Covid-19.
- **Deve essere certificato anche l'utilizzo del contributo statale per il caro energia (fondo continuità servizi)**

PNRR



- In fase di rendiconto 2022 è necessario che l'ente locale dia riscontro dell'attività svolta in ambito PNRR, redigendo un paragrafo specifico all'interno della relazione sulla gestione (Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 29/2022).



30 APRILE 2023

- Termine per l'approvazione del rendiconto della gestione 2022 e dei suoi allegati

31 MAGGIO 2023

- Termine per l'invio delle rendicontazioni "speciali" (fondi PNRR/PNC - quote del fondo di solidarietà comunale per il sociale; asilo nido; trasporto studenti con disabilità - quota contributo indennità funzione amministratori - entrate da sanzioni violazione CDS)
- Termine per l'invio alla Ragioneria Generale dello Stato della certificazione dei fondi per l'emergenza Covid

INDIRIZZI ED ORIENTAMENTI



"... Ritardo nell'approvazione del rendiconto. In merito, questa sezione sottolinea che l'osservanza del termine prescritto per tale adempimento riveste estrema rilevanza nell'ambito della gestione amministrativa e contabile dell'ente locale, atteso che il rendiconto costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, suscettibile di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni..." (Corte dei Conti Sezione Regionale Veneto Deliberazione n. 60/2019/PRSE)

"... questa Sezione prende atto di quanto comunicato dall'ente nelle memorie istruttorie ed invita l'ente medesimo, preliminarmente, a rispettare la tempistica di approvazione del rendiconto che, ai sensi dell'art. 227, comma 2, T.U.E.L., deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la gestione a cui il rendiconto stesso si riferisce. ...La Sezione, richiamando la propria giurisprudenza (per tutte, deliberazioni nn. 10/2018/PRSE e 121/2016/PRSE), ricorda in primis che il predetto termine è stato stabilito dalla legge in considerazione della rilevanza che l'approvazione del rendiconto riveste nell'intero "ciclo di bilancio" dell'ente locale. Il rendiconto, infatti, oltre a costituire il documento attraverso il quale l'amministrazione dimostra i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria." (Corte dei Conti Sezione Regionale Lombardia n.110/2019/PRSE)

LE DIVISIONI DELFINO & PARTNERS

<p>CONTABILITA'</p> <p>Supporto agli uffici finanziari degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività strategiche ed operative collegate agli adempimenti contabili</p>	<p>FISCALITA'</p> <p>Soluzioni, consulenza e supporto operativo qualificato per la gestione di problematiche ed adempimenti fiscali con proposte personalizzate</p>	<p>TRIBUTI</p> <p>Supporto agli uffici tributari degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate</p>	<p>PARTECIPATE</p> <p>Soluzioni gestionali ed amministrative razionali e coerenti con il quadro normativo vigente a favore delle partecipate ed i loro enti soci</p>	<p>PERSONALE</p> <p>Supporto agli enti locali nella gestione giuridica, economica e strategica del personale impiegato a vario titolo nella loro attività quotidiana</p>
<p>AMMINISTRATIVO</p> <p>Supporto specialistico ed operativo agli uffici degli enti locali nella gestione dei procedimenti amministrativi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza</p>	<p>GESTIONALE</p> <p>Affiancamento amministrativo, economico e strategico, di enti e società, per la valutazione di progetti, forme gestionali di servizi e partenariati</p>	<p>CONTROLLI INTERNI</p> <p>Soluzioni sostenibili ed efficaci per i controlli amministrativi, contabili e gestionali nell'ente locale e per il contrasto alla corruzione</p>	<p>REVISIONE</p> <p>Supporto agli enti locali ed all'organo di revisione nelle procedure di revisione contabile; affiancamento e consulenza per il loro potenziamento</p>	<p>LAVORI PUBBLICI</p> <p>Supporto alle attività dell'ufficio tecnico degli enti locali a carattere amministrativo, contabile, tecnico, progettuale e di controllo</p>